




**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**  
Sezione del Giudice per le Indagini preliminari

Il Giudice

sciogliendo la riserva circa la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nel proc.  
52633/11 r.g.n.r. - 6852/12 GUP


osserva

a seguito dell'udienza camerale, s'è potuto approfondire il tema delle indagini sia ac-  
quisto alcuni atti non inseriti fra quelli stralciati sia chiedendo al gen. Bardi alcuni chiari-  
menti in merito alle sue dichiarazioni. In particolare, veniva prodotta dalla difesa del Bardi  
una relazione a firma del col. Baldassari, che appare meritevole di qualche riflessione.  
Recita l'art. 109 della Costituzione: "L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia  
giudiziaria". La norma, nella sua sintetica e lapidaria formulazione, non dovrebbe creare  
troppi problemi, ma come sempre accade, una cosa è la teoria, ben diversa la concreta  
applicazione dei principi. I lavori della Costituente, sul punto, sono abbastanza eloquenti.  
Vi era chi propendeva per la creazione di un autonomo corpo di polizia giudiziaria; chi vi-  
ceversa riteneva opportuno sancire una diretta dipendenza degli addetti alla funzione  
dall'autorità giudiziaria; chi ancora voleva che si chiarisse che la dipendenza diretta era  
solo funzionale e non gerarchica, permanendo quest'ultimo vincolo legato alle funzioni  
amministrative e di sicurezza. Sosteneva Giovanni Leone che "non potremmo in questo  
momento dire dipendenza esclusiva, ma ribadiamo la dipendenza diretta, sia pure miglio-  
rando la formula del progetto: formula che esprime questo vincolo di dipendenza diretta  
della polizia giudiziaria, senza alcuna ingerenza o interferenza di altri organi, dall'autorità  
giudiziaria. Le leggi che saranno informate ed elaborate in ossequio alla Costituzione che  
stiamo votando, dovranno tener conto di questa attuale formulazione per ribadire, sia pure  
nei limiti delle possibilità dell'amministrazione italiana, questa diretta dipendenza". E l'on.  
Persico propose e fece approvare un ordine del giorno in cui si affermava che  
"l'Assemblea Costituente fa voti per la creazione di un corpo specializzato di polizia alle di-  
rette dipendenze dell'autorità giudiziaria". Fin qui la storia.  
Oggi le cose sono leggermente più complicate, in quanto il vincolo gerarchico permane  
con gli organi amministrativi dei diversi corpi, e l'attività di polizia giudiziaria si somma a  
quella amministrativa e di sicurezza, salvo i nuclei di p.g. esistenti presso le Procure. Ma  
neanche questo assetto sarebbe di per sé negativo, se non ne derivassero delle conse-  
guenze che in certi casi provocano grossi difetti e disfunzioni, quando non costituiscano  
finanche reato.



Il caso in esame ne costituisce un tipico esempio. Poco importa se venga comunicato al superiore gerarchico (che non sia ufficiale di p.g.) l'eventuale sviluppo dell'indagine riguardante un comune cittadino: nessuno si duole per la mancata comunicazione. Ben diverso invece se la indagini riguardano soggetti eccellenti, che puntualmente finiscono sui giornali. In questi casi il vincolo gerarchico induce il sottoposto ad informare il superiore degli accertamenti in corso, e risalendo la scala gerarchica (in funzione della maggiore o minore rilevanza del personaggio coinvolto) si può arrivare ai generali comandanti del corpo ed anche oltre (onorevoli, sottosegretari o quant'altro). Il segreto cui è tenuto il pubblico ufficiale ex art. 328 c.p. (che va riferito anche a coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria) è bellamente svuotato di contenuti, in quanto la catena gerarchica non priva nessun anello della conoscenza dei fatti e delle emergenze. E tutto questo solo per asserite ragioni organizzative, in quanto coloro che vengono informati di indagini segrete non hanno alcuna veste giuridica né per conoscere tali indagini né per intervenire in esse. Viene spontaneo chiedersi per quale motivo debbano apprendere fatti che per tutti sono coperti dal segreto. Ma tant'è, si è sempre fatto così, e non è mai successo niente. Si arriva addirittura a stilare una relazione anche protocollata (ma non è dato sapere diretta a chi) nella quale il comandante del Nucleo pt di Napoli, col. Sandro Baldassari dà atto unilateralmente di una riunione svoltasi il 21 luglio 2010 alle ore 15 presso gli uffici della Procura di Napoli, alla quale prendono parte due sostituti oltre un generale della stessa Guardia di Finanza (e quindi non organo di p.g.), nel corso della quale, secondo quanto si legge in detta relazione, si è affrontato il tema della connessione fra due indagini in corso davanti a due distinti P.M. (argomento che certamente non doveva essere partecipato al generale) nonché quello della "riservatezza delle suddette investigazioni nelle quali sono "coinvolte" persone fisiche e giuridiche del c.d. "sistema delle partecipazioni statali" nonché autorità politiche, civili, militari e religiose". Un tale impegnativo argomento veniva svolto senza la redazione di alcun verbale sottoscritto dagli intervenuti, alla presenza di un soggetto non legittimato, trattando delle indagini in corso e facendo riferimento ai soggetti coinvolti e agli atti investigativi necessari, stabilendo che "altresì lo spessore dei soggetti coinvolti" le investigazioni "dovranno essere caratterizzate dalla massima riservatezza", proclamandosi che "unica deroga è ammessa nei confronti della Gerarchia".

Il col. Baldassari dichiarava pertanto che avrebbe informato il comandante provinciale (gen. Mainolfi) e quest'ultimo che avrebbe fatto altrettanto nei confronti del Comandante Regionale, dopo di che la relazione riporta un'eloquente "Nulla è stato obiettato in merito". L'epilogo, nella sua sinteticità, dovrebbe significare il pieno consenso dei due sostituti Procuratori alla violazione del segreto. Uno dei due, presente all'udienza camerale svoltasi ai sensi dell'art. 409 c.p.p. in relazione alla richiesta di archiviazione, ha dichiarato di non ricordare che lui o il suo collega abbiano mai autorizzato quanto riportato nella relazione. Può prestarsi fede a tale dichiarazione, perché certamente nessuno dei due aveva il pote-



re di concedere l'autorizzazione che si vorrebbe rilasciata, ma l'atto risulta redatto da un Colonnello, alla presenza di un Generale e di due sostituti Procuratori, per cui occorre che alla dichiarazione resa a verbale oggi di non ricordare, seguano atti concreti idonei a chiarire definitivamente la situazione, non potendosi far credere che la prassi scorretta della informazione resa ai superiori gerarchici sia consentita e condivisa dalla Procura della Repubblica, in spraglio di quanto prescritto dall'art. 326 c.p.

Se, come si sostiene nella richiesta di archiviazione, fino ad oggi si è ritenuto di osservare una prassi legittima e quindi in buona fede si è proceduto con questa serie infinita e continuata di violazioni del segreto, è venuto il momento che si ponga fine a questa interminabile catena e si ripristini il rispetto della norma, cui sono tenuti tutti i pubblici ufficiali (quindi tanto gli organi di p.g., che non possono essere indotti a riferire al superiore gerarchico, quanto i superiori nella scala delle gerarchie, perché sono pur sempre pubblici ufficiali). E questo è quanto può rimproverarsi al generale Bardi, in quanto, come lui stesso ha ammesso, ebbe ad apprendere notizie relative alle indagini dal comandante regionale e le riferì in un incontro nel quale era presente anche il generale Adinolfi (nei cui confronti, per quanto detto dal P.M. nell'udienza ex 409, perde un procedimento a Roma).

Le ampie motivazioni articolate dalla Procura appaiono condivisibili perché conformi alle risultanze degli atti e rispecchiano una corretta ricostruzione dei fatti. Ci si associa in particolare alle motivazioni fornite con riguardo alla posizione del gen. Bardi, auspicando che se nella fattispecie sono stati ravvisati gli elementi dedotti per escludere la rilevanza penale del fatto ciò costituisca momento di riflessione per interrompere una prassi illegittima, giudicata tale anche da persone all'interno del sistema, come il gen. Poletti.

P.Q.M.

in accoglimento delle richieste del P.M., dispone l'archiviazione degli atti nei confronti di Moretti Mauro, Bardi Vito e Bisignani Luigi, ordinando la restituzione del fascicolo al P.M.  
Napoli, 5 aprile 2012

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PER LA LEGALITÀ  
DEPOSITO CANCELLERIA

Oggi - 5 APR. 2012

IL CANCELLIERE  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
FIDUCIARIO

IL POSSIBILE DELLA SEZIONE  
(Dott. G. S. S. S.)

